



COMUNE DI MONTEGIORGIO



Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE

Prot. n. 13086 del 20.10.2017

ORDINANZA N. 308 DEL 20.10.2017

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'ELIMINAZIONE DI PERICOLO PER LA PRIVATA E PUBBLICA INCOLUMITA' DEI FABBRICATI IN C.DA BELOGE

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- L'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 (Testo unico degli enti locali) riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabile.
- Tale articolo si ricollega a sua volta all'articolo 54 del Tuel secondo il quale: *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione."*

PREMESSO che un grave evento sismico, iniziato in data 24/08/2016, con ulteriori forti scosse in data 26/10/2016 e 30/10/2016, ha interessato l'intero territorio comunale, provocando danni diffusi a vari immobili;

VISTA la richiesta di sopralluogo, avanzata in data 10.09.2016 con prot. n. 9850, dal Sig. **MINNONI TIBERIO**, nato a Montegiorgio (FM) il 10.11.1959 e residente in Grottazzolina (FM) in Via A. De Gasperi, 15, in qualità di proprietario del fabbricato sito in Montegiorgio in C.da Beloge e distinto in Catasto Fabbricati al foglio 38 particella 655, per la verifica dei danni subiti dall'immobile per gli eventi sismici 2016/2017;

CONSIDERATO che il Sig. Minnoni Tiberio ha espresso ulteriore istanza di sopralluogo in data 16.11.2016 con prot. n. 13373, per la verifica delle condizioni di agibilità dell'immobile sopra indicato;

VISTA la "Scheda FAST per il Rilevamento sui Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-terremoto", redatta in data 27.05.2017 dai componenti della squadra d'ispezione MR2438 del Dipartimento della Protezione Civile, scheda n. 004, aggregato n. 02737 51, edificio n. 002, come corretta dal Servizio Urbanistica-Ambiente del Comune di Montegiorgio con comunicazione agli enti sovraordinati con prot. n. 13063 del 20.10.2017, relativamente al fabbricato sito in Montegiorgio in C.da Beloge, catastalmente distinto al foglio 38 particella 655 con esito finale: 'Edificio NON UTILIZZABILE con le seguenti note: Edificio già diroccato prima del sisma';

VISTA la "Scheda FAST per il Rilevamento sui Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-terremoto", redatta in data 27.05.2017 dai componenti della squadra d'ispezione MR2438 del Dipartimento della Protezione Civile, scheda n. 003, aggregato n. 02737 00, edificio n. 001, relativamente al fabbricato sito in Montegiorgio in C.da Beloge, catastalmente distinto al foglio 38 particella 655 con esito finale: 'Edificio NON UTILIZZABILE';

ACCERTATO che, dalle visure effettuate presso il sistema informativo "SISTER" dell'Agenzia del Territorio di Ascoli Piceno, gli immobili in oggetto, distinti al foglio 38 del Comune di Montegiorgio, con la particella 655, risultano intestati a:

- **MINNONI SAURO, nato a Montegiorgio il 10.11.1963, proprietario per la quota di 1/2;**

CGP

COMUNE DI MONTEGIORGIO - PIAZZA MATTEOTTI, 33 - 63833 MONTEGIORGIO

C.F. 81002030441 - P.IVA 0032290445 - Tel. 0734952044-47 - fax 0734952070

Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - Sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30

Responsabile del Settore: geom. Giorgio Benni

Web: www.comune.montegiorgio.fm.it P.E.C.: urbanistica@comune.montegiorgio.fm.it

mail: giorgio.benni@comune.montegiorgio.fm.it - marco.pantannetti@comune.montegiorgio.fm.it - elena.lombardi@comune.montegiorgio.fm.it



COMUNE DI MONTEGIORGIO



Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE

**- MINNONI TIBERIO, nato a Montegiorgio il 10.11.1959, proprietario per la quota di 1/2;
e con Categoria catastale: 'Unità Collabenti';**

VISTO quanto previsto dal D.L. n. 189 del 17.10.2016, convertito in legge n. 229 del 15.12.2016, che il comma 1 dell'art.10 prevede che *"Non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazione o ad attività produttive che, alla data del 24 Agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 Ottobre 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto erano collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti e non allacciati alle reti di pubblici servizi."*

VISTO, inoltre che, ai sensi del comma 3 dell'art.10 del D.L. 189 del 17.10.2016, convertito in legge n. 229 del 15.12.2016, per gli immobili dichiarati collabenti, fatiscenti ovvero inagibili è possibile accedere al contributo esclusivamente per le spese sostenute per la demolizione dell'immobile e per la rimozione dei materiali e la pulizia dell'area, sulla base di specifici provvedimenti e nei limiti delle risorse disponibili.

VISTA la richiesta di inagibilità dell'immobile avanzata in data 15.06.2012 con prot. n. 8283 dal Sig. Minnoni Tiberio per l'immobile individuato catastalmente al foglio 38 con la particella 292, successivamente trasformata in particella 655;

CONSIDERATO che, in seguito alla richiesta sopra esposta, è stato emesso certificato di inagibilità per l'immobile sopra indicato con prot. n. 8566 del 20.06.2012;

VISTO il D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il potere di ordinanza sindacale ai sensi di quanto disposto dall'art.10, comma 5 dello stesso T.U.E.L. e dall'art.10, comma 4 come riformulato dal D.L. 25.maggio.2008 n. 92 e convertito in L. 125/2008;

VISTO l'art.10 del Codice Penale che prevede in caso di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità: *".....chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di Giustizia o di Sicurezza pubblica o di Ordine Pubblico o di igiene è punito, se il fatto non costituisca un più grave reato con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda"*;

VISTA della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 27.10.2014 in virtù della quale non sussiste l'obbligo di avviso di avvio del procedimento ai sensi dell'art.10, comma 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. quando l'ordinanza contingibile ed urgente non possa tollerare il previo contraddittorio con l'interessato a pena di svuotamento di quella effettività e particolare rapidità cui la legge preordina l'istituto in questione;

RITENUTO, pertanto, indispensabile provvedere alla messa in sicurezza dell'immobile attraverso opportune opere provvisorie, la verifica strutturale da parte di un tecnico di fiducia, il costante controllo del quadro fessurativo ed eventuali transennamenti atti a garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, disponendo nel contempo l'eventuale sgombero immediato dell'immobile sopra descritto da cose e persone;

CONSIDERATO, dunque, che gli immobili distinti in catasto al foglio 38 con la particella 655 (ex 292) rappresentano, per il loro stato precario, concreto e reale motivo di pericolo per la pubblica e privata incolumità e, quindi, sussistono i presupposti di urgenza e pericolo;

VISTO decreto legislativo 267/2000 (**Testo unico degli enti locali**) il quale riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabili;

CS

COMUNE DI MONTEGIORGIO - PIAZZA MATTEOTTI, 33 - 63833 MONTEGIORGIO

C.F. 810020043 - P.IVA 007229443 - Tel. 0734952044 - Fax 0734952070

Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Mercoledì - Venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 - Sabato dalle ore 9:30 alle ore 12:30

Responsabile del Settore: **geom. Giorgio Benni**

D.D. www.comune.montegiorgio.fm.it - P.E.C. urbanistica@comune.montegiorgio.gmarche.it

0847 - giorgio.benni@comune.montegiorgio.fm.it - marco.pantanello@comune.montegiorgio.fm.it - clena.lombardi@comune.montegiorgio.fm.it



COMUNE DI MONTEGIORGIO



Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE

per tutto quanto sopra esposto e motivato,

ORDINA

Ai Sigg.:

- MINNONI SAURO, nato a Montegiorgio il 10.11.1963, residente in Montegiorgio (FM), in Via Luigi Pasteur, 2, in qualità di proprietario per la quota di 1/2;
- MINNONI TIBERIO, nato a Montegiorgio il 10.11.1959, residente in Grottazzolina (FM) in Via A. De Gasperi, 15, in qualità di proprietario per la quota di 1/2;

degli immobili siti in Montegiorgio in C.da Beloge, snc e contraddistinti in Catasto Fabbricati al Foglio 38 con la particella 655, oggetto delle schede FAST n. 003 e 004 del 27.05.2017, rispettivamente aggregato n. 02737 00 e aggregato n. 02737 51, edificio n. 002, il divieto immediato di utilizzo degli immobili sopra descritti.

Il divieto è esteso ad eventuali locatari e a chi, a qualunque titolo, occupi gli immobili in questione nonché a chiunque altro, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi tecnici di messa in sicurezza dell'immobile.

I proprietari o gli aventi titolo dovranno compiere immediatamente i lavori con opere provvisorie necessarie per la messa in sicurezza dell'immobile e per il ripristino delle condizioni atte a garantire la pubblica e privata incolumità entro e non oltre sette giorni (7gg) dalla notifica della presente ordinanza.

I proprietari o gli aventi titolo dovranno nominare un tecnico qualificato che attesti l'avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza attraverso apposita perizia da trasmettere all'Amministrazione entro e non oltre trenta giorni (30gg) dalla notifica della presente ordinanza.

COMUNICA

- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei proprietari o aventi titolo sopra meglio generalizzati, che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
- Il mancato adempimento della presente ordinanza oltre alle richiamate responsabilità penali e civili sia nei confronti dell'amministrazione che contro terzi, comporterà la trasmissione dell'accertamento dell'inottemperanza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- Ai sensi dell'art. 54, comma 7, del T.U.E.L., «se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi».
- Che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;
- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è il Servizio Urbanistica-Ambiente del Comune di Montegiorgio, Piazza Matteotti, 33.
- La responsabilità del procedimento è affidata al Geom. Giorgio Benni, in qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica-Ambiente.
- Per la presa visione degli atti del procedimento, nei giorni di apertura al pubblico, l'interessato potrà rivolgersi al Servizio Urbanistica-Ambiente;
- Che il presente provvedimento assolve anche le finalità di comunicazione previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per le successive fasi;



COMUNE DI MONTEGIORGIO



Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE

DISPONE

1. Copia della presente ordinanza sia immediatamente notificata alle persone interessate ed inviata:
 - a. Prefettura di Fermo, PEC: protocollo.prefim@pec.interno.it
 - b. Ai Carabinieri di Montegiorgio, PEC: tap20530@pec.carabinieri.itognuno per quanto di propria competenza.
2. Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio online nelle forme di legge.
3. L'Ufficio di Polizia Municipale cui la presente parimenti é inoltrata, effettuerà le verifiche di competenza per il rispetto della presente ordinanza.
4. L'Ufficio Ragioneria del Comune di Montegiorgio, per quanto di propria competenza.

AVVERTE

Contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;



IL SINDACO
Dott. Armando Benedetti